



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

Prot.n.4976 del 27.02.2008

VISTO l'articolo 127, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che istituisce presso l'ISMEA un Fondo di riassicurazione dei rischi agricoli al fine di sostenere la competitività delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici;

VISTO l'articolo 13, comma 4-sexies del Decreto-Legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2002 n. 178, che destina al finanziamento del fondo di riassicurazione dei rischi atmosferici di cui all'art. 127, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, un importo pari a €10 milioni a partire dall'anno 2002;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 novembre 2002, concernente il Fondo riassicurativo dei rischi agricoli;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 febbraio 2003 concernente il "Piano Riassicurativo Agricolo Annuale", in cui sono stabilite le modalità operative del Fondo di riassicurazione;

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente "interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003 n. 38";

VISTO il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 7 maggio 2004, di estensione della copertura assicurativa agevolata ai danni causati dalle epizootie negli allevamenti bovini per l'anno 2004 e successive integrazioni.

VISTO il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;

VISTI gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01);

VISTA la Decisione della Commissione europea n. 381/2007 del 21 dicembre 2007, n. C (2007) 6898;

VISTA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 14 febbraio 2008;



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

## DECRETA

### Art. 1.

#### *Definizioni*

1. Per “Cedente” si intende la compagnia assicurativa che stipula il trattato di riassicurazione con il Fondo.
2. Per “Trattato” si intende il contratto di riassicurazione stipulato tra la Cedente e il Fondo di riassicurazione.
3. Per “premi” si intendono i premi emessi e sottoscritti dalla Cedente nel periodo considerato dal trattato riassicurativo, comprensivi degli accessori di qualsiasi natura.
4. Per “sinistri” o “perdite” si intendono le indennità che la Cedente è tenuta a pagare agli assicurati durante la campagna, aumentate delle spese di liquidazione e diminuite degli eventuali recuperi netti ancorché derivanti da trattati di riassicurazione stipulati con soggetti diversi dal Fondo. Per “spese di liquidazione” si intendono le sole spese sostenute per l'acquisizione della perizia necessaria alla verifica e alla quantificazione del danno subito.
5. Per rapporto sinistri/premi o “loss ratio” si intende il rapporto, espresso in percentuale, tra l'insieme delle perdite ed i premi emessi e sottoscritti dalla cedente e soggetti a copertura da parte del Fondo.
6. Per retrocessione si intende la cessione di rischi dal Fondo a riassicuratori terzi.
7. Per portafoglio si intende l'insieme di polizze aventi lo stesso oggetto di assicurazione

### Art. 2.

#### *Finalità*

1. Il Piano riassicurativo agricolo annuale, di seguito Piano, stabilisce le modalità operative del Fondo di riassicurazione, di seguito Fondo, in conformità a quanto previsto all'art. 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 novembre 2002.
2. Le linee assicurative agevolate considerate dal Piano che possono essere oggetto dell'intervento del Fondo sono:
  - a) polizze sui rischi combinati o pluririschio: i contratti assicurativi che coprono i danni prodotti da più eventi dannosi a carico di una o più colture;
  - b) polizze sui rischi produttivi o multirischio delle colture, i contratti assicurativi che coprono il risultato della produzione, misurato come quantità prodotta per superficie coltivata tenendo conto, eventualmente, anche della compromissione della qualità;



## *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

- c) polizze sui redditi, i contratti assicurativi che coprono il risultato complessivo di una o più attività produttive o dell'insieme delle attività produttive aziendali, formato dai ricavi al netto di costi di produzione.
- d) Polizze sulle perdite causate da epizootie negli allevamenti, a copertura di:
  - valore dei capi non indennizzabile da altro intervento pubblico;
  - mancato reddito per il periodo di fermo dell'allevamento da contenere nel limite del contributo di sostegno al reddito previsto dalle disposizioni in materia;
  - costi di smaltimento dei capi morti e non indennizzabili da altre leggi vigenti.

### Art. 3.

#### *Polizze pluririschio e multirischio*

1. La copertura del Fondo di riassicurazione per le polizze pluririschio interviene quando la "loss ratio" della Cedente è superiore al limite stabilito tra le parti per ogni portafoglio ceduto al Fondo. Il limite minimo è stabilito in una "loss ratio" del 90% per ogni portafoglio ceduto al Fondo. Le Cedenti saranno tenute a corrispondere al Fondo un premio in funzione dell'intervento riassicurativo richiesto.
2. La copertura del Fondo di riassicurazione per le polizze multirischio interviene in quota pura sull'intero portafoglio assunto dalla Cedente fino ad un massimo dell'80%. Le Cedenti devono corrispondere al Fondo almeno l'80% dei premi relativi ai rischi coperti dal Fondo per la quota di cessione al Fondo stesso.

### Art. 4

#### *Polizze sui redditi e sulle perdite causate da epizootie negli allevamenti*

1. La copertura del Fondo di riassicurazione interviene in quota pura sull'intero portafoglio assunto dalla Cedente fino ad un massimo del 100%.
2. Le Cedenti devono corrispondere al Fondo almeno l'80% dei premi relativi ai rischi coperti dal Fondo per la quota di cessione al Fondo stesso.

### Art. 5

#### *Retrocessione*

1. Il Fondo può ricorrere allo strumento della retrocessione per proteggere il proprio portafoglio, ovvero per aumentare la propria capacità riassicurativa.
2. Al fine di perseguire l'obiettivo di cui al comma 1 il Fondo provvede a garantire massima informazione riguardo le procedure di retrocessione da adottare.



## *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

3. E' facoltà del Fondo scegliere la forma di retrocessione più idonea i cui termini e condizioni saranno stabiliti in base allo strumento di retrocessione utilizzato e ai prezzi stabiliti dal mercato al momento della stipula del Trattato di retrocessione.
4. La scelta dei retrocessionari terrà conto, altresì, della loro stabilità patrimoniale.

### Art. 6

#### *Modalità di sottoscrizione regolazione dei premi e dei risarcimenti*

1. Le Cedenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, dovranno presentare domanda di riassicurazione al Fondo accompagnata da una stima dei premi relativi alle proprie sottoscrizioni dei rischi ricadenti nelle diverse tipologie di polizze oggetto dell'intervento per la campagna di riferimento.
2. Il Fondo, sulla base delle previsioni di cui al precedente comma 1, assicurerà l'intervento per singola Cedente, tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a) l'esigenza di garantire la continuità nella sperimentazione di coperture assicurative innovative;
  - b) la media dei valori assicurati calcolati sulle polizze agricole agevolate complessivamente acquisiti dalle cedenti negli ultimi cinque anni;
  - c) i valori assicurati e i premi acquisiti dalle cedenti per specifica tipologia di polizza nell'anno precedente;
  - d) le condizioni dei contratti assicurativi praticati nell'anno precedente;
  - e) le condizioni di riassicurazione richieste dalle cedenti per la campagna di riferimento;
  - f) qualsiasi altra valutazione tecnica che il Fondo dovesse ritenere utile per il conseguimento delle finalità stabilite;
  - g) priorità eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Una quota pari ad almeno il 10% della disponibilità del Fondo e' riservata ad eventuali nuovi ingressi di cedenti nel mercato assicurativo agevolato nazionale.
4. Ogni Cedente può stipulare distinti trattati per tipologia di polizza. I trattati sottoscritti dal Fondo entrano in vigore dalla data indicata negli stessi e, di norma, hanno la durata di un anno.
5. Tutte le modalità di accertamento, di pagamento dei premi, dei risarcimenti e la risoluzione delle eventuali controversie dovranno essere definite all'interno dei singoli trattati.

### Art. 7

#### *Relazione annuale e riserva di stabilizzazione*

1. Ai fini della verifica di quanto disposto all'art. 2, comma 2, ultimo periodo, della legge 13 novembre 2002, n. 256, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13



## *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

settembre 2002, n. 200”, l'ISMEA presenta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, una relazione annuale sui risultati ottenuti. In particolare, la relazione dovrà essere articolata anche a livello territoriale regionale e dovrà contenere:

- a) un'analisi del livello delle tariffe assicurative applicate alle polizze agevolate, confrontate con gli anni precedenti a parità di condizioni contrattuali;
  - b) un'analisi dei rischi assicurati;
  - c) un'analisi dei livelli di sviluppo dei prodotti assicurativi innovativi;
  - d) un'analisi delle condizioni contrattuali di polizze agevolate
2. Il Fondo ha la facoltà di stanziare una riserva di stabilizzazione nella misura massima del 20% del risultato tecnico positivo eventualmente conseguito. L'ammontare complessivo della riserva accantonata non potrà superare il 200% dei premi iscritti nel bilancio del Fondo.

### Art. 8

#### *Disposizioni finali*

1. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno validità per l'anno 2008.
2. Al fine di garantire l'operatività del Fondo, qualora entro i limiti stabiliti all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 novembre 2002, non fosse approvato un nuovo Piano, le disposizioni di cui al presente decreto si intendono prorogate per l'anno successivo.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO  
F.to Paolo DE CASTRO